

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/____

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO E

-

**PARTE SPECIALE 2
REATI SOCIETARI**

Panasonic Marketing Europe GmbH

Sede secondaria per l'Italia

Via dell'Innovazione, 3 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/__

INDICE

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI

- A. I reati di cui all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 2 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio
 - D.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali
 - D.3 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale
 - D.3 Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione
- E. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/__

PARTE SPECIALE 2

Reati Societari

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-ter DEL D. LGS. N. 231/2001

Le norme penali richiamate nell'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 trovano espresso accoglimento, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano *“commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”*.

In particolare, i Reati societari la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa a carico di Panasonic Italia, sono i seguenti (cfr. art 25-ter del Decreto):

Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali;
Art. 2621-bis c.c.	Fatti di lieve entità;
Art. 2625 c.c.	Impedito controllo;
Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti;
Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori;
Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale;
Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati;
Art. 2635-bis c.c.	Istigazione alla corruzione;
Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea;
Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio;
Art. 2638 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

A seguito di approfondita analisi compiuta sull'assetto organizzativo della Panasonic Italia e sulla attività dalla medesima svolta, Panasonic Italia ha ritenuto di considerare a rischio di commissione i Reati di cui agli articoli 2621, 2625 e 2635 del codice penale.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 2 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchietto riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente qualora per effetto della commissione dei Reati indicati al precedente paragrafo A da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo Panasonic Italia un interesse o un vantaggio. Il testo normativo, non ha previsto l'applicazione di alcuna sanzione interdittiva per l'Ente, ma solo sanzioni pecuniarie:

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	___/___/___

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
False comunicazioni sociali (art. 2621, c.c.)	Da 200 a 400 quote	Nessuna
Fatti di lieve entità (art. 2621- <i>bis</i> c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Illecite operazioni su azioni o quote sociali (art. 2628, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629, c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Formazione fittizia di capitali (art. 2632, c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)	Da 400 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Istigazione alla corruzione (art. 2635- <i>bis</i> c.c.)	Da 200 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> - Interdizione dall'esercizio dell'attività; - divieto di contrarre con la P.A.; - sospensione o revoca di autorizzazioni; - esclusione da agevolazioni e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, cc)	Da 300 a 660 quote	Nessuna
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.)	Da 300 a 660 quote	Nessuna

Ai sensi dell'art. 25-ter, c. 2, D. Lgs. n. 231/2001, "Se, in seguito alla commissione dei reati di cui

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/__

al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.

C. LE AREE A RISCHIO REATO E A SUPPORTO REATO

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

Aree a rischio reato:

1. Procuratori a cui sono attribuiti poteri in ambito contabile e finanziario, nonché poteri di negoziazione, rappresentanza e firma nei rapporti con i conduttori, fornitori, clienti ecc.;
2. in generale, aree aziendali che, anche in via indiretta partecipano alla redazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), della relazione sulla gestione o di situazioni economico - patrimoniali di periodo o di altre comunicazioni sociali.
3. area commerciale e marketing;
4. Finance & Administration;
5. Agenti.

Aree a supporto reato:

1. Preposto

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo dall'OdV nell'espletamento dei propri compiti.

D. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE C.D. A RISCHIO

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere dai Destinatari, la cui definizione in tal sede include i Dipendenti, i dirigenti e i Consulenti che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i “**Destinatari**”).

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- I. evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- II. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle Procedure Panasonic Italia, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio della Casa Madre, delle situazioni patrimoniali e contabili di periodo e delle comunicazioni sociali in genere, al fine di fornire ai destinatari di tali comunicazioni (soci, creditori e terzi in genere) un'informazione rispondente al vero e corretta sullo stato economico, patrimoniale e finanziario in cui versa la Panasonic Italia.

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/__

III. garantire il corretto funzionamento di Panasonic Italia. In questo ambito, è assolutamente vietato occultare, in qualsiasi modo e forma, documenti o porre in essere artifici e raggiri tali da impedire il controllo contabile.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

D.1. BILANCI ED ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI

Per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 2621 del codice civile la redazione di eventuali situazioni economico-patrimoniali di periodo, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali di cui ogni singolo destinatario della presente Parte Speciale 2 del Modello dichiara di avere piena ed integrale conoscenza.

In linea di principio e salvo specifiche previsioni, le procedure aziendali prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni tali dati e notizie debbono essere trasmessi, i criteri con i quali sono stati elaborati, nonché la tempistica di consegna;
- la trasmissione dei dati ed informazioni alla funzione responsabile per via informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

D.2. ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA GESTIONE SOCIALE.

Per la prevenzione del reato di cui all'articolo 2625 e pertanto al fine di assicurare il regolare funzionamento della Panasonic Italia, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle procedure aziendali.

Queste, in linea di principio e salvo specifiche previsioni, prevedono:

- la messa a disposizione degli organi di controllo della Casa Madre dei documenti sulla gestione della Panasonic Italia;
- la previsione di riunioni periodiche o, comunque, di comunicazioni e informative tra gli organi di controllo della Casa Madre, quando incaricata, ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dei Destinatari.

D.3. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Per quanto riguarda la prevenzione del reato di corruzione tra privati di cui all'articolo 2635 c.c., oggetto di recente riforma ad opera del D. Lgs. 38/2017, si riporta di seguito il testo della norma:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	___/___/___

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste”.
[...].”

Il fatto tipico del reato di corruzione tra privati, che può consistere in un’azione o in un’omissione, è da individuarsi nella condotta *contra legem* posta in essere dal soggetto o dai soggetti attivi, che in seguito alla sollecitazione, dazione o alla promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Le novità più rilevanti rispetto alla previgente disciplina riguardano sostanzialmente due aspetti: (i) l’estensione del novero dei soggetti attivi anche a tutti quei soggetti che esercitano “funzioni direttive” diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al primo comma¹; e (ii) l’eliminazione del “nocumento alla società” quale elemento tipico della fattispecie, cui consegue, pertanto, l’irrilevanza del danno patito dalla società (il disvalore del fatto risulta incentrato unicamente sulla violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà).

Ai sensi del 3° comma dell’art. 2635 c.c., soggiace alle medesime pene previste al comma 2, anche il soggetto cd. “corruttore” che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti di cui al comma 1.

In aggiunta a quanto sopra, il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato, l’art. 2635-*bis*, ai sensi del quale viene estesa la rilevanza penale anche all’istigazione alla corruzione, per cui soggiace alla medesima pena, ridotta di un terzo, anche chiunque offre o promette denaro o utilità non dovuti affinché compia od ometta un certo atto, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Nella gestione dei rapporti con le controparti contrattuali, in particolare nella fase di negoziazione, conclusione e rinnovazione dei contratti, tutti i Destinatari devono rispettare i seguenti principi di condotta:

- notificare al proprio superiore gerarchico o, in mancanza, al Preposto la violazione o il

¹ Tale dilatamento della platea dei soggetti pare riguardare sia gli amministratori di fatto, soggetti cioè che seppur privi di una nomina ufficiale svolgono tutte le funzioni proprie della carica amministrativa, sia tutte quelle figure impiegatizie non di prima fascia, sprovviste di poteri esterni di rappresentanza o direzione ma che svolgono attività lavorativa mediante l’esercizio di funzioni direttive non apicali.

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/__

tentativo di violazione del Codice di Condotta con riferimento al divieto di dare e/o ricevere doni, mance, omaggi e/o quant'altro;

- la negoziazione dei contratti deve avvenire previa assegnazione di responsabilità decisionali ed operative separate tra loro in modo tale da garantire maggiori controlli ed approvazione espressa di eventuali condizioni di favore pattuite;
- il soggetto titolare di compiti operativi ha l'obbligo di informare tempestivamente l'organo amministrativo di ogni incontro, colloquio ecc. tenuto con un cliente/fornitore in relazione alla negoziazione di nuovi contratti, rinnovi o cessazione di contratti in essere;
- previsione di modelli/clausole contrattuali standardizzati in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Panasonic Italia, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello e del Codice di Condotta;
- approvazione dei contratti da parte di adeguati livelli autorizzativi;
- previsione di un meccanismo di segnalazione tempestiva ai superiori gerarchici di qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo a soggetti aziendali e relative modalità di intervento;
- rispettare tutte le Procedure Panasonic Italia applicabili alle Aree a rischio e/o a supporto reato e, in particolare, tenere conto del Regolamento interno per l'autorizzazione e il rendiconto di viaggi e spese di rappresentanza, nonché delle Regole d'Oro Comunicazioni sul Prezzo;
- attuazione di un programma di formazione ed informazione periodica sulle regole, comportamenti, procedure interne sui reati contemplati dalla presente Parte Speciale nei confronti dei soggetti operanti nelle aree rilevanti tenendo anche conto di quanto delineato nella documentazione relativa ai Training *anti-bribery*/anti-corruzione.

E. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Nell'ambito della presente Parte Speciale, i compiti dell'OdV sono i seguenti:

- per quanto riguarda le comunicazioni sociali, i compiti dell'OdV si limitano a:
 1. monitorare l'efficacia delle procedure interne all'uopo predisposte per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
 2. esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della Panasonic Italia, ed assumere ogni provvedimento opportuno;
 3. promuovere attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, onde renderli edotti almeno delle principali nozioni sulle comunicazione sociali, delle regole in tema di *Corporate Governance* e di quelli in materia di corruzione;
 4. istituire una procedura chiara, con scansioni temporali predeterminate, con cui si stabilisca:
 - i dati e le notizie che debbono essere forniti all'organo dirigente;
 - le modalità di attestazione della veridicità e completezza delle informazioni trasmesse da parte dell'Area Finance & Administration;

MOG 231 - Allegato E		
Data approvazione	10/11/2016	
Revisione	00	__/__/__

Per quanto riguarda le altre attività sensibili nelle aree a rischio l'OdV è tenuto a:

1. verificare periodicamente il rispetto delle Procedure Panasonic Italia;
2. pianificare informazione e formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di *Corporate Governance* e sui reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
3. promuovere un'attività di formazione di base a favore di tutti i responsabili di funzioni, specialmente quelli operanti nell'Area a rischio reato, finalizzate alla conoscenza ed alla osservanza dei principi di controllo ed etici di Panasonic Italia, con particolare riferimento al contenuto del presente Modello, del Codice Etico e delle politiche anti-corruzione sintetizzate nella documentazione relativa ai Training *anti-bribery*/anti-corruzione;
4. verificare periodicamente la documentazione contrattuale e, comunque, ove possibile la congruità dei prezzi di vendita/acquisto e delle condizioni contrattuali pattuite.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza semestrale all'Organo Amministrativo.